



# CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 162

Monselice, 20-11-2019

**Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. LIMITAZIONE ESERCIZIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI NON GASSOSI.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nonostante i progressivi miglioramenti registrati nell'ultimo decennio;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- in data 1/03/2019 è stato superato il valore limite di legge relativo al PM10 di n. 35 giorni di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup>, nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Arcella temporaneamente utilizzata come stazione di riferimento in sostituzione di

*Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241*

Area:

Unità:

Sindaco: avv. Giorgia Bedin

Responsabile del procedimento:

Titolo are del potere sostitutivo: Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: .....@comune.monselice.padova.it

PEC:monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet: [www.comune.monselice.padova.it](http://www.comune.monselice.padova.it)

Mandria;

**PRESO ATTO** che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Monselice risulta inserito nell'agglomerato "IT0510 Agglomerato Padova";
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 6/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.
- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

**CONSIDERATO** che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:
- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> inferiore a 4 ;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai Comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attueranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Monselice è "Arcella" in sostituzione della Mandria;

**TENUTO CONTO** di:

- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 5/09/2018, del 6/09/2019 e del 26/09/2019 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano;
- il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241

Area:

Unità:

Sindaco: avv. Giorgia Bedin

Responsabile del procedimento:

Titolo are del potere sostitutivo: Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: .....@comune.monselice.padova.it

PEC:monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet: [www.comune.monselice.padova.it](http://www.comune.monselice.padova.it)

l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

- gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale "IT0510 Agglomerato Padova" riunitosi il 22/07/2019, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni dell'agglomerato;
- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con Informativa di Giunta Comunale del 17/09/2019, relativamente alle misure temporanee comprese quelle di limitazione del traffico veicolare per la stagione 2019/2020, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi:

- dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa con nota in data 25/09/2019;
- dal Settore Ambiente e Territorio con nota in data 26/09/2019;

**VISTI altresì:**

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";

## **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

### **NEL PERIODO INVERNALE Dal 01/10/2018 al 31/03/2019**

**ALLERTA – SEMAFORO VERDE** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

1. divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del Decreto Lgs. N° 152/2006 e della DGRV n° 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006" in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
2. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
3. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186).
4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1,

*Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241*

**Area:**

**Unità:**

**Sindaco:** avv. Giorgia Bedin

**Responsabile del procedimento:**

**Titolo are del potere sostitutivo:** Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

**Orario di ricevimento:** lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

**Contatti:** tel. 0429/786939 fax 0429/73092

**Indirizzi @e-mail:** .....@comune.monselice.padova.it

**PEC:** monselice.pd@cert.ip-veneto.net

**Internet:** [www.comune.monselice.padova.it](http://www.comune.monselice.padova.it)

lettera d) alla parte V del Decreto Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

4. prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;

#### NEL PERIODO DI:

**1) PRIMO LIVELLO DI ALLERTA – SEMAFORO ARANCIO.** Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

1A) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;

1B) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc..) di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Sindaco e collegate a manifestazioni locali;

1C) limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni ed esercizi commerciali;

1D) divieto di Spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

1E) potenziamento del controllo con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa, di combustione legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

1F) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (dal 9 dicembre 2017) in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;

*Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241*

Area:

Unità:

Sindaco: avv. Giorgia Bedin

Responsabile del procedimento:

Titolo are del potere sostitutivo: Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: .....@comune.monselice.padova.it

PEC:monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet: [www.comune.monselice.padova.it](http://www.comune.monselice.padova.it)

1G) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1H) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;

NEL PERIODO DI:

**2) SECONDO LIVELLO ALLERTA – SEMAFORO ROSSO.** Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A) Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con Decreto Ministero dell'Ambiente del 07/11/2017;

2B) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc..) di combustione all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Sindaco e collegate a manifestazioni locali;

2C) limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni ed esercizi commerciali;

2D) divieto di Spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

2E) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (dal 9 dicembre 2017) in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n° 186;

2F) potenziamento del controllo con particolare riguardo a rispetto divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa, di combustione legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

*Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241*

Area:

Unità:

Sindaco: avv. Giorgia Bedin

Responsabile del procedimento:

Titolo del potere sostitutivo: Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: .....@comune.monselice.padova.it

PEC:monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Internet: [www.comune.monselice.padova.it](http://www.comune.monselice.padova.it)

2G) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2H) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente ed economicamente sostenibili;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale deve dare attuazione alle limitazioni definite in sede di Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" con la disposizione sopraccitata;

VISTO:

la Legge Regionale 33/58 e successive modificazioni;  
la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;  
il D.Lgs. 155/2010;  
l'art. 5 del DPR 74/2013;  
l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
lo statuto del Comune di Monselice;

#### AVVERTE

Che chiunque violi le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### INFORMA

Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

#### DISPONE

Che:

- il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale comunale;
- la presente ordinanza venga resa nota mediante:
- la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la comunicazione agli Organi di informazione al fine di garantire la tempestiva divulgazione.
- la pubblicazione nel sito del comune di Monselice

*Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241*

Area:

Unità:

Sindaco: avv. Giorgia Bedin

Responsabile del procedimento:

Titolo are del potere sostitutivo: Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

Orario di ricevimento: lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

Contatti: tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: .....@comune.monselice.padova.it

PEC: [monselice.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:monselice.pd@cert.ip-veneto.net)

Internet: [www.comune.monselice.padova.it](http://www.comune.monselice.padova.it)

Si trasmette il presente provvedimento a:

- Comando P. L.
- Ufficio Tecnico
- Vigili del Fuoco .padova@cert.vigilfuoco.it
- ULSS 17 protocolloinformatico.ulss17@pecveneto.it
- Carabinieri Monselice tpd26922@pec.carabinieri.it

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 e s.m. e i., il responsabile del procedimento è l'Ing. Mario Raniolo dirigente della 3° Unità del settore Tecnico del Comune di Monselice.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

II SINDACO

Avv. GIORGIA BEDIN

*Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241*

**Area:**

**Unità:**

**Sindaco:** avv. Giorgia Bedin

**Responsabile del procedimento:**

Titolo are del **potere sostitutivo:** Segretario Generale dr. Gerlando Gibilaro

**Orario di ricevimento:** lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 – martedì 16.00-18.00

**Contatti:** tel. 0429/786939 fax 0429/73092

Indirizzi @e-mail: .....@comune.monselice.padova.it

PEC: [monselice.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:monselice.pd@cert.ip-veneto.net)

Internet: [www.comune.monselice.padova.it](http://www.comune.monselice.padova.it)